

**REGOLAMENTO (CE) N. 2532/1999 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2370/1999 <sup>(4)</sup>, prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato; detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione per la sorveglianza delle importazioni preferenziali <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 <sup>(6)</sup>;
- (2) l'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura <sup>(7)</sup> concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay Round stabilisce i criteri per la fissazione dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali. In applicazione dei suddetti criteri e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1996, il 1997

e il 1998, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, le zucchine, i limoni, le mele e le pere;

- (3) poiché la campagna d'importazione delle mele è omogenea dal 1° gennaio al 31 agosto, è opportuno fissare un solo livello limite per questo prodotto e per detto periodo;
- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 286 del 9.11.1999, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

<sup>(7)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015 78.0020	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre — 31 marzo — 1° aprile — 30 settembre	501 111 639 884
78.0065 78.0075	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio — 31 ottobre — 1° novembre — 30 aprile	10 098 3 196
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre — 30 giugno	19 302
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio — 31 dicembre	9 879
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre — 31 marzo	753 719
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre — fine febbraio	100 949
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre — fine febbraio	93 803
78.0155 78.0160	ex 0805 30 10	Limoni	— 1° giugno — 31 dicembre — 1° gennaio — 31 maggio	169 508 111 446
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio — 20 novembre	190 422
78.0175 78.0180	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio — 31 agosto — 1° settembre — 31 dicembre	625 202 88 229
78.0220 78.0235	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio — 30 aprile — 1° luglio — 31 dicembre	184 455 161 019
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno — 31 luglio	2 432
78.0260	ex 0809 20	Ciliege	— 21 maggio — 10 agosto	108 193
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno — 30 settembre	1 166
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno — 30 settembre	112 005»